- relazione W. Müller sulla protezione sanitaria per l'anidride solforosa;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sui rifiuti provenienti dal biossido di titanio;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sui danni alla salute causati dall'amianto.

Interviene l'on. Scott-Hopkins per una mozione di procedura.

La seduta termina alle 18.30.

H. R. NORD
Segretario generale

Carlo MEINTZ

Presidente

# PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 11 MARZO 1977

# PRESIDENZA DELL'ON. CARLO MEINTZ Vicepresidente

La seduta inizia alle 9.05.

# Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

# Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio una richiesta di consultazione

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che conclude il protocollo aggiuntivo e il protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (doc. 2/77).

deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne per l'esame di merito e alla commissione per l'agricoltura nonché alla commissione per i bilanci per parere.

# Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto

dal sig. Volker Heydt una petizione per un francobollo sovrannazionale nel quadro delle elezioni dirette, dal sig. Helmut Merschdorf una petizione sulla riunione delle famiglie.

Queste petizioni sono state iscritte rispettivamente con i nn. 1/77 e 2/77 nel ruolo generale previsto all' articolo 48, paragrafo 2, del regolamento e, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo, deferite alla commissione per il regolamento e le petizioni.

# Ordine del giorno

Su richiesta dell'on A. Bertrand, il Parlamento decide il rinvio alla tornata di aprile dell'interrogazione orale dell'on. Fioret e altri sui rifiuti provenienti dal biossido di titanio (doc. 571/76).

Su richiesta dell'on. De Clercq, il Parlamento decide inoltre il rinvio alla tornata di aprile della relazione dell'on. F. Hansen sui contributi forfettari accordati all'Italia dal FEAOG (doc. 577/76).

# Procedura senza relazione

Nessun membro avendo chiesto di intervenire sulle proposte e non essendo stati presentati emendamenti al loro testo, il presidente dichiara approvate secondo la procedura senza relazione prevista all'articolo 27 bis del regolamento le seguenti proposte delle Commissione di cui è stata data comunicazione nella seduta di mercoledì 9 marzo 1977:

- Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:
  - un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 per quanto riguarda le norme

relative al tenore massimo di anidride solforosa nel vino;

— un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2893/74 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 12 dell'allegato II del regolamento (CEE) 816/70, nonché il regolamento (CEE) n. 817/70 che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate;

(doc. 554/76).

# Regolamento sulla vendita di prodotti agricoli a bordo di navi

Il Parlamento approva, senza discussione, la relazione dell'on. McDonald, che egli ha presentanto a nome della commissione per l'agricoltura sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 581/76) concernente un regolamento relativo a talune misure destinate a evitare abusi risultanti dalla vendita di prodotti agricoli a bordo di navi (doc. 582/72):

# **RISOLUZIONE**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee concernente un regolamento relativo a talune misure destinate a evitare abusi risultanti dalla vendita di prodotti agricoli a bordo di navi

# Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(77) 27 def.),
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 43 e 235 del trattato CEE (doc. 581/76),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 582/76),
- 1. si compiace di ogni misura intesa a eliminare gli abusi constatati nel funzionamento del mercato comune;
- 2. approva pertanto la proposta della Commissione.

Interrogazione orale con discussione: Politica dei trasporti della Comunità con i paesi a commercio di Stato

L'on. Jahn svolge l'interrogazione orale con discussione che egli ha presentato, unitamente agli on. A. Bertrand, Früh, Fuchs, Ligios, H. W. Müller e Schyns, alla Commissione sulla politica dei trasporti della Comunità con i paesi a commercio di Stato (doc. 574/76).

Il sig. Burke, membro della Commissione, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli on. Prescott, a nome del gruppo socialista, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico, Nyborg, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Normanton, a nome del gruppo conservatore europeo, il sig. Burke e l'on. Jahn.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni relative alle imbarcazioni

L'on. Nyborg illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 263/76) concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle imbarcazioni e alle loro attrezzature di bordo (doc. 575/76).

Intervengono l'on. De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico, il sig. Burke, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

### **RISOLUZIONE**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imbarcazioni e alle loro attrezzature di bordo

# Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 100 del trattato CEE (doc. 263/76),
- vista la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti, e il parere della commissione economica e monetaria (doc. 575/76),
- 1. si compiace nel constatare che, dopo la serie di direttive volte all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli autoveicoli, ora si incomincia anche ad armonizzare le disposizioni vigenti nei vari Stati membri per quanto riguarda le imbarcazioni e le attrezzature di bordo;
- 2. approva la proposta della Commissione.
- (1) GU n. C 198 del 24. 8. 1976, pag. 2.

# Regolamento per l'applicazione dell'unità di conto europea

L'on. Shaw illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 362/76) relativa a un regolamento per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee (doc. 569/76).

Intervengono Lord Bruce, il sig. Burke, membro della Commissione, Sir Brandon Rhys Williams, l'on. Shaw e il sig. Burke.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

# **RISOLUZIONE**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee

# Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio (doc. 362/76),
- vista la relazione della sua commissione per i bilanci (doc. 569/76),

<sup>(1)</sup> GU n. C 271 del 17. 11. 1976, pag. 5.

- (a) conscio dell'importanza d'introdurre l'unità di conto europea senza determinare sconvolgimenti gravi dell'attuale ordinamento;
- (b) ricordando la propria risoluzione del 14 dicembre 1976 nella quale sottolineava la necessità di applicare l'unità di conto europea a decorrere dall'esercizio 1978,
- 1. ammette che vi sia la necessità di fare meglio aderire alle reali tendenze dei tassi di cambio del mercato l'unità di conto impiegata per esprimere gli importi del bilancio generale delle Comunità europee.
- 2. reputa l'attuale proposta particolarmente tempestiva, dato che essa si armonizza con il passaggio al sistema delle risorse proprie che entrerà in vigore al 1º gennaio 1978;
- 3. considera che l'impiego dell'unità di conto europea contribuirà alla trasparenza del bilancio;
- 4. osserva che le implicazioni contabili del passaggio al nuovo sistema sono particolarmente complesse e ritiene pertanto che la Commissione debba tenere informata la sottocommissione «controllo» della commissione per i bilanci di tutti i problemi specifici che possono sorgere, e ciò su basi regolari e continue durante tutto il 1978;
- 5. invita la Commissione di controllo a portare particolare attenzione a tale argomento, nel contesto del suoi lavori e le chiede di comunicare al Parlamento, prima della relazione completa sull'esercizio 1978, qualsiasi motivo di preoccupazione di cui possa venire a concoscenza;
- 6. conviene che la proposta rappresenta un approccio pragmatico e flessibile al problema di trovare una giusta e adeguata unità di misura applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- 7. ribadisce il suo convincimento che tale mutamento nella contabilità di bilancio non diminuirà in alcun modo i fattori economici e monetari destabilizzanti i quali hanno determinato quelle distorsioni nei tassi di cambio che rendono necessaria l'attuale proposta;
- 8. ritiene quindi sia necessaria un'azione prolungata e di vasta portata onde garantire l'attuazione di un vasto programma comunitario inteso a realizzare un migliore equilibrio tra le economie degli Stati membri;
- 9. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CECA, CEE, EURATOM) del Consiglio per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee

Preambolo e considerando immutati

<sup>(1)</sup> Testo completo: GU n. C 271 del 17. 11. 1976, pag. 5.

# TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

# DEFINIZIONE DELL'UCE (RIPETIZIONE) (1)

### Articolo 1

# Definizione dell'UCE

1. L'UCE è definita dal complesso dei seguenti importi delle monete degli Stati membri delle Comunità:

	0,828	marchi tedeschi
	0,0885	sterline inglesi
	1,15	franchi francesi
109		lire italiane
	0,286	fiorini olandesi
	3,66	franchi belgi
	0,14	franchi lussemburghesi
	0,217	corone danesi
	0,00759	sterline irlandesi

2. Il valore dell'unità di conto in una qualunque moneta è pari alla somma dei controvalori in tale moneta degli importi espressi nelle monete indicate al paragrafo 1. Esso viente determinato dalla Commissione in base ai costi rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi, applicando il metodo di calcolo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europée.

# Soppresso

### Articolo 1

# **Definizioni**

1. Come specificato all'articolo 10 del regolamento finanziario (¹) l'UCE è definita dal complesso del seguenti importi delle monete degli Stati membri delle Comunità:

0,828	marchi tedeschi
0,0885	sterline inglesi
1,15	franchi francesi
109	lire italiane
0,286	fiorini olandesi
3,66	franchi belgi
0,14	franchi lussemburghesi
0,217	corone danesi
0,00759	sterline irlandesi

2. Immutato

# Giorno di quotazione generale

3. Per «giorno di quotazione generale» a norma dei successivi articoli 20 e 26 si intende un giorno per il quale il controvalore dell'UCE è pubblicato per ciascuna delle monete degli Stati membri.

# SEZIONE I

# IMPIEGO DELL'UCE COME STRUMENTO DI GESTIONE DEL BILANCIO

# Articoli 2 e 3 immutati

# Articolo 4

# Impegni, riscossioni e pagamenti in UCE

1. Qualsiasi proposta di impegno, ordine di pagamento o di riscossione sono contabilizzati in UCE.

# Articolo 4

# Impegni, riscossioni e pagamenti in UCE

l. Immutato

<sup>(1)</sup> Vedi articolo 10 della proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento finanziario del 25aprile 1973 applicabile al bilancio delle Comunità europee, doc. COM(76) 210 def. del 19. 5, 1976.

# COMUNITÀ EUROPEE DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Un ordine di pagamento espresso in UCE viene eseguito mediante trasferimento in UCE.

Se il beneficiario non può o non desidera ricevere o conservare importi in UCE, può chiedere all'istituto finanziario incaricato di eseguire l'ordine di pagamento la conversione delle UCE in una delle nove monete degli Stati membri.

In tal caso, la conversione è effettuata dall'istituto al tasso del giorno in cui l'ordine viene eseguito.

Le eventuali spese inerenti a detta conversione sono a carico del bilancio delle Comunità.

2. Un ordine di pagamento espresso in UCE viene

eseguito mediante trasferimento in UCE.

TESTO MODIFICATO

Se il beneficiario non può o non desidera ricevere o conservare importi in UCE, può chiedere all'istituto finanziario incaricato di eseguire l'ordine di pagamento la conversione delle UCE in una delle nove monete degli Stati membri.

In tal caso, la conversione è effettuata dall'istituto al tasso del giorno in cui l'ordine viene eseguito.

Le eventuali spese inerenti a detta conversione sono a carico del bilancio delle Comunità, allorché per motivi contrattuali o regolatori L'UCE non costituisce ai fini dei pagamenti la moneta legale.

# Articoli da 5 a 8 immutati

# Articolo 9

Imputazione delle spese del FEAOG, sezione garanzia e dell'aiuto alimentare finanziato mediante anticipi

1. Durante l'esercizio finanziario 1978, le spese del FEAOG, sezione garanzia, e dell'aiuto alimentare, finanziato mediante anticipi, sono versate in monete nazionali ed imputate al tasso di un giorno di riferimento da fissare per ciascun mese.

Il tasso di riferimento da applicare al mese «n» è quello del 20 del mese «(n-2)».

I saldi in monete nazionali degli Stati membri sono ricalcolati, nella contabilità della Commissione, al tasso di riferimento del mese successivo.

- 2. A partire dall'esercizio finanziario 1979, gli anticipi al FEAOG, sezione garanzia, e all'aiuto alimentare sono versati agli Stati membri in UCE e le spese effettuate in monete nazionali devono essere documentate in UCE.
- 3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione seguendo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

# Articolo 9

Imputazione delle spese del FEAOG, sezione garanzia e dell'aiuto alimentare finanziato mediante anticipi

1. Immutato

- 2. Immutato
- 3. Le disposizioni relative all'adozione delle procedure d'applicazione di questo articolo sono elencate all'articolo 29.

# TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

### SEZIONE II

# ESPRESSIONE IN UCE DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ

# Articolo 10 immutato

### PERSONALE E FUNZIONAMENTO

### Articolo 11

# Spese relative alle persone facenti parte dell'istituzione

- 1. L'applicazione dell'unità di conto ai diritti e agli obblighi finanziari delle Comunità nei confronti di talune categorie di persone contemplate nel titolo 1 del bilancio generale e facenti parte dell'istituzione, è regolata da disposizioni particolari.
- 2. In deroga all'articolo 10, i diritti e gli obblighi finanziari delle Comunità nei confronti delle altre categorie di persone contemplate al titolo 1 e al capitolo 33 del bilancio generale e non menzionate *nel paragrafo* precedente, nonché i difitti e gli obblighi finanziari analoghi nei confronti di categorie di persone di cui al titolo 2 del bilancio generale, possono essere espressi in moneta nazionale.

# Articolo 11

# Spese relative alle persone facenti parte dell'istituzione

- 1. Le modalità d'applicazione dell'unità di conto alle spese relative al personale dipendente dall'istituzione sono elencate all'articolo 29.
- 2. In deroga all'articolo 10, i diritti e gli obblighi finanziari delle Comunità nei confronti delle altre categorie di persone contemplate al titolo 1 e al capitolo 33 del bilancio generale e non menzionate all' articolo 29, nonché i diritti e gli obblighi finanziari analoghi nei confronti di categorie di persone di cui al titolo 2 del bilancio generale, possono essere espressi in moneta nazionale.

# Articoli 12 e 13 immutati

# Articolo 14

# Indice di revisione dei prezzi

# Articolo 14

# Indice di revisione dei prezzi

Allorché i contratti prevedono una clausola relativa all'indice di revisione dei prezzi, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1. Per i contratti espressi in UCE, l'indice di revisione dei prezzi sarà costituito dalla media ponderata degli indici dei prezzi nazionali generali o del settore d'attività interessato.
- 2. Per i contratti espressi in una moneta nazionale, l'indice di revisione dei prezzi sarà quello dei prezzi generali o del settore d'attività interessato del paese in cui risiede l'altro contraente.
- l. Immutato
- 2. Immutato

# Articolo 15 immutato

# TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

# INTERVENTI

# Articolo 16

# Domande e decisioni di contributi finanziari

di contributo sono espresse in UCE.

# Le richieste di contributi finanziari e le decisioni

2. Gli importi indicati in moneta nazionale nelle domande di contributo *presentate* sono convertiti in UCE al tasso dell'ultimo giorno valido per la presentazione della domanda, ove tale data sia prevista; negli altri casi, la conversione è effettuata al tasso del giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda.

# Articolo 16

# Domande e decisioni di contributi finanziari

- 1. Immutato
- 2. Se, tuttavia, gli importi sono indicati in moneta nazionale nelle domande di contributo, tali importi sono convertiti in UCE al tasso dell'ultimo giorno valido per la presentazione della domanda, ove tale data sia prevista; negli altri casi, la conversione è effettuata al tasso del giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda.

Articoli da 17 a 19 immutati

# SEZIONE III

# ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI ESPRESSI IN UC E IN MONETE NAZIONALI NEGLI ATTI DELLE COMUNITÀ

Articoli da 20 a 22 immutati

Articolo 23

Articolo 23

Regimi di transito, controllo dell'origine e franchigie

Le modalità d'applicazione riguardanti i regimi del transito comunitario, del controllo dell'origine delle franchigie doganali e fiscali saranno ristabilite separatamente.

Soppresso (incluso nell'articolo 29)

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articoli da 24 a 27 immutati

# TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

### SEZIONE V

### DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

### Articolo 28

### Tassi di conversione dell'UCE

# 1. I tassi di conversione dell'UCE nelle diverse monete nazionali sono disponibili ogni giorno. Essi cono pubblicati giornalmente pelle Carretta attivida

sono pubblicati giornalmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, parte comunicazioni e informazioni.

\_ \_

2. Se per un dato giorno o per una data moneta nazionale, un tasso non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, il tasso da applicare per tale giorno per la moneta in questione è quello dell'ultimo giorno per il quale è stato pubblicato il tasso.

3. Per «giorno di quotazione generale» a norma degli articoli 20 e 26 si intende un giorno per il quale il controvalore dell'UCE è pubblicato per ciascuna delle monete degli Stati membri.

### Articolo 29

# Modalità d'applicazione

Le modalità d'applicazione del presente regolamento che riguardano le materia trattate dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee sono adottate conformemente all' articolo 118 del suddetto regolamento (1).

# Articolo 28

# Tassi di conversione dell'UCE

1. Immutato

2. Immutato

3. Soppresso (incluso nel precedente articolo 1).

### Articolo 29

# Modalità d'applicazione

- 1. Le modalità d'applicazione dell'articolo 9 sono adottate dalla Commissione seguendo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- 2. L'applicazione dell'unità di conto ai diritti e agli obblighi finanziari delle Comunità nei confronti di talune categorie di persone contemplate nel titolo 1 del bilancio generale e facenti parte dell'istituzione, è regolata da disposizioni particolari.
- 3. Le modalità d'applicazione dell'UCE riguardanti i regimi del transito comunitario, del controllo dell' origine e delle franchigie doganali e fiscali saranno ristabilite separatamente.
- 4. Le modalità d'applicazione del presente regolamento che riguardano le materie trattate dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee sono adottate conformemente all'articolo 118 del suddetto regolamento (¹).

# Articolo 30 immutato

<sup>(1)</sup> Regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (73/91/CECA-CEE-Euratom).

# Relazione del revisore dei conti della CECA per l'esercizio 1975 e scarico inerente a tale esercizio

L'on. Hansen illustra la relazione dell'on. Gerlach, presentata a nome della commissione per i bilanci, sulla relazione del commissario ai conti della CECA per l'esercizio 1975 e lo scarico alla Commissione delle Comunità europee sulle attività finanziarie e di bilancio della CECA per tale esercizio (doc. 231/76) — (doc. 567/76).

Intervengono il sig. Burke, membro della Commissione, e l'on. F. Hansen.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

### **RISOLUZIONE**

sulla relazione del revisore dei conti della CECA per l'esercizio 1975 e sullo scarico alla Commissione delle Comunità europee per le attività finanziarie e di bilancio inerenti a tale esercizio

### Il Parlamento europeo,

- vista la relazione del revisore dei conti della CECA per l'esercizio 1975 (doc. 231/76),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 567/76),
- 1. Per quanto concerne il controllo esterno sulle attività di natura finanziaria e di bilancio della CECA
- 1. si compiace vivamente che:
- a) le competenze esercitate dal revisore dei conti della CECA si siano basate in modo particolare, più che su testi regolamentari, sulla giurisprudenza da lui messa in opera con la collaborazione dell'istituzione e dei servizi controllati sia in relazione alla gestione finanziaria che alle operazioni contabili delle attività della CECA;
- b) la relazione presenti un carattere di completezza essendo basata su una attività di controllo permanente e concomitante con le operazioni finanziarie e tuttavia gestita da una struttura di controllo numericamente insufficiente rispetto al considerevole aumento delle attività finanziarie controllate e quindi non atta in particolare a consentire una partecipazione adeguata al controllo sul posto;
- c) il revisore dei conti abbia saputo realizzare condizioni tali da rendere efficace il controllo esterno della CECA, praticando una politica tendente a stabilire uno stretto collegamento con il controllo interno di gestione e ad assicurarsi l'esistenza di mezzi atti a garantire la coesione dell'attività finanziaria nonché il suo perfetto svolgimento nei confronti degli obiettivi da raggiungere;
- d) la Commissione delle Comunità si sia adoperata per instaurare, per quanto riguarda le attività della CECA, non appena pubblicata la relazione del revisore dei conti, un dialogo tendente a controbattere le principali critiche che vi figurano;
- e) il dialogo tra il Parlamento e il revisore dei conti denoti una certa qualità, dovuta principalmente alla volontà di quest'ultimo di realizzare tutte le condizioni essenziali affinché l'autorità politica, cui compete la responsabilità di dare scarico, possa valutare, a livello politico, la gestione nel suo complesso e non soltanto i suoi aspetti contabili;
- 2. ritiene, considerate queste caratteristiche e visti questi principi, che occorra salvaguardare le realizzazioni del controllo esterno della CECA, poiché esse costituiscono in sé stesse, anche per la Corte dei conti delle Comunità europee, una dottrina rispondente alle esigenze che devono essere proprie del controllo esterno per valutare le operazioni delle Comunità europee;

3. ricorda del resto che questo orientamento è indicato con convinzione dal revisore dei conti nelle «riflessioni su un bilancio di attività di controllo esterno» elaborate nella sua relazione, su richiesta del Parlamento e tenuto conto delle esperienze fatte in un arco di circa 20 anni;

# II. Osservazioni particolari

- 4. rileva, per quanto concerne il prelievo, che la sua riscossione è stata effettuata in condizioni ritenute soddisfacenti dal revisore dei conti; ritiene tuttavia che i ritardi in taluni pagamenti, ritardi dovuti segnatamente alla situazione congiunturale, debbano essere presi in considerazione dall'istituzione in sede di fissazione del tasso di prelievo annuale; riconosce gli sforzi che, conformemente al desiderio espresso dal Parlamento europeo, sono stati fatti dalla Commissione delle Comunità europee per il potenziamento dei controlli ed auspica che tali controlli possano venire compiuti in modo ancora più sistematico;
- 5. constata che la trasmissione sistematica di tutte le nuove decisioni in materia di riadattamento, ha facilitato il compito del revisore dei conti nei controlli delle spese di riadattamento; deplora tuttavia che la Commissione non abbia seguito la stessa strada per la trasmissione sistematica e completa delle relazioni di controllo effettuate dai servizi di gestione.
- 6. ritiene invece, quanto alle spese per la ricerca tecnica e sociale, che:
- a) la tenuta non sistematica dello scadenzario dei contratti limitata del resto ai soli aspetti finanziari non consenta all'autorità responsabile di valutare e di seguire appieno la politica finanziaria di questo settore;
- b) ritardi talvolta eccessivi tra la presentazione delle domande e la decisione di concessione dei finanziamenti, da una parte, e i ritardi inerenti all'esecuzione dei contratti, dall'altra, rendano spesso difficile la valutazione da parte del revisore dei conti di elementi essenziali alla verifica del finanziamento;
- c) le relazioni di chiusura di questi contratti nonché i controlli sul posto siano insufficienti;
- 7. constata con interesse lo sviluppo notevole delle operazioni di prestiti-mutui, destinate al finanziamento di investimenti industriali, della riconversione industriale, della costruzione di alloggi sociali nel settore siderurgico e minerario, sviluppo cui fa riscontro un'attività di controllo intensa e ripartita sulla durata di contratti che spesso superano il decennio; ricorda in proposito che:
- a) la conclusione di 21 operazioni di prestito nel 1975 ha fornito un controvalore di 597 000 000 UC circa;
- b) la responsabilità per i mutui accordati su fondi provenienti da prestiti era, al 31 dicembre 1975, di 2 027 000 000 UC;
- 8. condivide, per quanto riguarda la gestione e l'impiego dei fondi, la valutazione generalmente positiva fatta dall revisore ai conti ma anche le osservazioni che si riferiscono in particolare al alcuni ritardi dei pagamenti degli intressi e ai difetti che sono stati rilevati nel calcolo dell'affitto dell'immobile della CECA a Washington; condivide soprattutto l'osservazione destinata agli Stati membri che hanno ritenuto opportuno considerare contrariamente ai testi allegati al trattato la CECA come potenziale speculatore correndo così il rischio di aumentarne sensibilmente gli oneri finanziari; esprime d'altronde il desiderio che le modalità relative al conteggio degli interessi, che attualmente sono diversi nei vari paesi della Comunità, possano venire armonizzate;
- 9. è del parere che gli elementi destinati a consentire al revisore dei conti di valutare le operazioni di finanziamento della costruzione di alloggi sociali siano nettamente insufficienti perché egli possa giudicare la fondatezza di questi finanziamenti in relazione agli obiettivi generali della Comunità anche in materia di costruzione di alloggi sociali;
- 10. insiste più in generale affinché la Commissione, di fronte alle sue responsabilità nella gestione delle attività della CECA, aggiunga al bilancio destinato al revisore dei conti, spiegazioni pertinenti che gli consentano di valutare appieno le operazioni finanziarie sotto il profilo della sana gestione finanziaria;

- 11. insiste in proposito affinché le relazioni particolari sottoposte al revisore dei conti siano complete e risultino, come richiesto, da un'azione permanente e sistematica;
- 12. ricorda anche le critiche espresse dal revisore dei conti circa le lacune ancora constatate nella centralizzazione della contabilità e nella trasparenza delle decisioni e dei fascicoli che devono permettere al controllo esterno, e per suo tramite all'autorità parlamentare responsabile dello scarico, di seguire in ogni momento gli atti e i programmi della Comunità che comportano degli obblighi finanziari;
- III. Per quanto concerne i dati essenziali relativi all'esercizio 1975
- 13. prende atto che:
- a) le spese sono ammontate a 264 277 126 UC ripartite come segue:

— servizio prestiti e garanzie	146 100 544 UC			
— spese di bilancio	75 680 465 UC			
— spese finanziarie	296 873 UC			
— eccedenza delle entrate sulle spese	42 199 244 UC			
b) le entrate sono ripartite come segue:				
— servizio prestiti e garanzie	151 360 452 UC			
prelievo	70 198 954 UC			
— interessi su depositi e portafoglio, contributi dei nuovi Stati membri	42 615 164 UC			

- 14. ritiene di poter dare scarico alla Commissione delle Comunità sull'attività finanziaria della CECA per l'esercizio 1975; esso l'invita tuttavia a realizzare le condizioni che permetteranno rapidamente di ovviare alle imperfezioni constatate dal revisore dei conti;
- 15. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione delle Comunità europee.

# Decisione relativa alla convenzione europea sulla protezione degli animali

L'on. Dunwoody illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 115/76) concernente una decisione relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (doc. 566/76).

Intervengono l'on. Scott-Hopkins, a nome del gruppo conservatore europeo, il sig. Burke, membro della Commissione.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

### RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

# Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 115/76),
- vista la relazione della Commissione per l'agricoltura (doc. 566/76),
- 1. accetta la proposta della Commissione concernente la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti da concludersi a nome della Comunità, fatte salve le seguenti riserve e osservazioni;
- 2. deplora i ritardi nell'attuazione della politica comunitaria in materia di salute, benessere e alimentazione degli animali;
- 3. ritiene che i principi troppo generali contenuti nella convenzione siano un sostituto totalmente inadeguato di una politica comunitaria in materia di benessere di animali e di ricerca di nuovi metodi di allevamento del bestiame; ritiene inoltre che sia necessario un esame critico delle disposizioni relative agli scambi di animali;
- 4. trova inaccettabile la mancanza di qualsiasi disposizione riguardante la futura attuazione delle misure da adottarsi nel quadro della convenzione;
- 5. dichiara che l'approvazione del Parlamento europeo in merito alla conclusione della convenzione da parte della Comunità non deve essere considerata come un'implicita approvazione delle misure approvate dalla Comunità nel quadro della convenzione;
- 6. insiste sulla necessità che qualsiasi misura da adottarsi nel quadro di tale convenzione richiede il parere del Parlamento europeo;
- 7. invita la Commissione a redigere una relazione, due anni dopo l'entrata in vigore della convenzione, sul seguito dato ai principi in essa contenuti.

# Direttiva concernente le norme di protezione sanitaria per l'anidride solforosa

L'on. Hoffmann, in sostituzione del relatore, illustra la relazione dell'on. W. Müller, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 5/76) concernente una direttiva riguardante le norme di protezione sanitaria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'atmosfera urbana (doc. 568/76).

Intervengono gli on. Nyborg, a nome della commissione economica e monetaria, Jahn, a nome del gruppo democratico cristiano e del gruppo conservatore europeo, Hoffmann, relatore supplente, e il sig. Burke membro della Commissione.

Passando all'esame della proposta di risoluzione, il Parlamento ne approva dapprima il preambolo e i paragrafi da 1 a 12.

Al paragrafo 13 l'on. Nyborg ha presentato l'emendamento n. 1 volto a sostituirne il testo.

<sup>(1)</sup> GU n. C 133 del 14. 6. 1976, pag. 5.

L'emendamento n. 1 è approvato.

Dopo il paragrafo 13 l'on. Nyborg ha presentato l'emendamento n. 2 volto a inserire un nuovo paragrafo 13 bis.

Il relatore supplente chiede che vengano soppresse nell'emendamento le parole «prima del rilascio della direttiva». Su tale richiesta l'autore dell'emendamento si è dichiarato d'accordo.

L'emendamento n. 2, cosi modificato, è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 14.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

### RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva riguardante le norme di protezione sanitaria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'atmosfera urbana

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del trattato CEE (doc. 5/76),
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché il parere della commissione economica e monetaria (doc. 568/76),
- 1. si compiace della proposta di direttiva della Commissione, che considera come un'ulteriore misura tendente all'adozione e all'applicazione di norme comuni per la lotta contro l'inquinamento atmosferico;
- 2. deplora tuttavia che la Commissione non sia riuscita a rispettare lo scadenzario fissato nel Programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 (²) e la esorta a sforzarsi in futuro di rispettare maggiormente in termini previsti per l'attuazione dei programmi d'azione comunitari in materia ambientale;
- 3. ritiene che sia oppo rtuno basare la proposta di direttiva in esame sull'articolo 100 anziché sull'articolo 235 del trattato CEE e invita la Commissione a esaminare se sia possibile modificare in tal senso il fondamento giuridico della proposta;
- 4. approva senza riserve l'obiettivo fondamentale della direttiva, che è quello di garantire l'osservanza delle norme di protezione sanitaria nell'atmosfera urbana, senza che ciò debba in alcun caso comportare una degradazione della qualità atmosferica nelle regioni a debole inquinamento atmosferico;
- 5. nota con soddisfazione che la Commissione, agendo in stretta collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è riuscita a tener conto nella sua proposta di direttiva dei più recenti risultati della ricerca scientifica;
- 6. critica tuttavia il fatto che le norme di qualità dell'aria proposte dalla Commissione siano applicabili solo a partire dal 1982 e insiste affinché esse entrino in vigore entro il 1980;
- 7. invita la Commissione ad anticipare di conseguenza di due anni, cioè tra il 1980 e il 1985, il periodo nel quale è possibile applicare disposizioni derogatorie ai valori medi giornalieri stabiliti;

<sup>(1)</sup> GU n. C 63 del 19. 3. 1976, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

- 8. approva la tesi della Commissione secondo cui gli Stati membri hanno sempre la facoltà di imporre norme più severe e a termini più ravvicinati rispetto a quelli previsti nella direttiva, purché tali misure non costituiscano un ostacolo al buon funzionamento del mercato comune;
- 9. ribadisce ancora una volta le sue critiche nei confronti della procedura, prevista all'articolo 9, paragrafo 3, dei comitati di regolamentazione e rinnova alla Commissione la sua richiesta di tener conto nelle future proposte di armonizzazione delle sue considerazioni politiche di fondo sugli aspetti istituzionali del problema;
- 10. chiede di ridurre da 18 a 12 mesi il termine entro il quale gli Stati membri adottano le disposizioni di diritto interno necessario per conformarsi alla direttiva, in modo che le imprese interessate dispongano di tempo sufficiente per procedere all'adeguamento dei loro impianti e delle loro attrezzature;
- 11. chiede alla Commissione di presentargli a suo tempo i risultati dello studio epidemiologico attualmente in corso sugli effetti provocati dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione sui bambini;
- 12. insiste presso il Consiglio perché adotti quanto prima la risoluzione proposta dalla Commissione in merito alla determinazione di criteri per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'atmosfera urbana, in modo che la Commissione possa proseguire e intensificare i propri lavori in questo settore;
- 13. invita la Commissione a inserire nella proposta di direttiva disposizioni che prevedano che gli Stati membri conformino la loro legislazione agli indirizzi della direttiva e che nella legislazione nazionale siano previste ammende per le aziende che non si attengono alle norme;
- 14. invita la Commissione a presentare una stima delle spese connesse all'applicazione delle norme proposte;
- 15. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio riguardante le norme di protezione sanitaria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'atmosfera urbana

Preambolo e considerando immutati

# Articolo 1 immutato

# Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni appropriate affinché entro il 1982 le norme di protezione sanitaria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'atmosfera urbana riprese all' allegato I vengano osservate, senza pregiudizio delle altre disposizioni comunitarie in materia.

# Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni appropriate affinché entro il 1980 le norme di protezione sanitaria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'atmosfera urbana riprese all' allegato I vengano osservate, senza pregiudizio delle altre disposizioni comunitarie in materia.

<sup>(1)</sup> Testo completo: GU n. C 63 del 19. 3. 1976, pag. 5.

# 2. Tra il 1982 e il 1987, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (per es. inversioni persistenti), prima di mettere in opera disposizioni per ridurre le emissioni, si potrà tollerare un superamento eccezionale delle norme relative ai valori giornalieri ripresi nell'allegato I, purché tale superamento non si prolunghi per più di tre giorni consecutivi e i valori giornalieri non superino le concentrazioni fissate nell'allegato II.

# TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Tra il 1980 e il 1985, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (per es. inversioni persistenti), prima di mettere in opera disposizioni per ridurre le emissioni, si potrà tollerare un superamento eccezionale delle norme relative ai valori giornalieri ripresi nell'allegato I, purché tale superamento non si prolunghi per più di tre giorni consecutivi e i valori giornalieri non superino le concentrazioni fissate nell'allegato II.

# Articoli da 3 a 10 immutati

### Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

# Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Paragrafo 2 immutato

Articolo 12 immutato

Allegati I, II e III immutati

# Interrogazione orale con discussione: Danni alla salute causati dall'amianto

L'on. Evans svolge l'interrogazione orale con discussione e che egli ha presentato, unitamente agli on. W. Müller, Guerlin, Spillecke e Adams, alla Commissione sui danni alla salute causati dall'amianto (doc. 573/76).

Il sig. Burke, membro della Commissione, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli on. Jahn, a nome del gruppo democratico cristiano e del gruppo conservatore europeo, Brown, Creed, Evans, il sig. Burke e l'on. Creed.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su tale interrogazione.

# Calendario della prossima tornata

Su proposta dell'ufficio di presidenza ampliato, il Parlamento decide di tenere le prossime sedute dal 22 al 23 marzo 1977 a Lussemburgo. Interviene l'on. Scott-Hopkins per una mozione di procedura.

# Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

# Approvazione del processo verbale

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

Interviene l'on. Scott-Hopkins per una mozione di procedura.

La seduta termina alle 11.55.

H. R. NORD
Segretario generale

Carlo MEINTZ

Vicepresidente